



BILANCIO

Il bilancio per le ASD e le SSD: quali regole applicare per la sua redazione?

di Patrizia Sideri

Gli **enti sportivi dilettantistici** sono tenuti alla predisposizione e approvazione del **rendiconto annuale o bilancio**, sia in base alla normativa codicistica, che a quella sportiva: trattasi di un **documento essenziale nella vita di un sodalizio sportivo**, tanto **ai fini civilistici che ai fini fiscali**.

Dal bilancio, infatti, si evince quale sia l'**andamento economico, patrimoniale e finanziario dell'ente**; elemento essenziale sia per i soci, che per i soggetti che si dovranno esprimere circa la sua **solidità** (pensiamo in caso di ricorso al **credito bancario** o di partecipazione a un **bando per l'affidamento in concessione dell'impiantistica sportiva**); il bilancio e le modalità della sua approvazione, rappresentano, altresì, un importante **elemento di valutazione** ai fini del giudizio sulla **democraticità** dell'ente e sul rispetto del **divieto di distribuzione di utili, anche indiretta**. Sono, pertanto, numerosi gli **stakeholders** (portatori di interesse) che possono essere **interessati dall'andamento** degli **enti sportivi dilettantistici**.

Relativamente alle modalità di redazione del bilancio, per le **società di capitali sportive dilettantistiche**, il perimetro di riferimento è chiaro, sulla base di quanto dispone il Codice civile, ai sensi degli [artt. 2423 ss., c.c.](#). Occorre, infatti, ricordare che **le Società sportive dilettantistiche svolgono sempre attività di impresa** e che, pertanto, tutte le **operazioni attive sono fiscalmente di natura commerciale**, salvo l'eventuale possibilità di applicare l'agevolazione della **decommercializzazione dei corrispettivi** specifici incassati da parte dei tesserati.

Per le **associazioni sportive dilettantistiche**, al contrario, il quadro di riferimento **non è altrettanto preciso**: ovvero, se da un lato vi è **certezza circa l'obbligo di redigere il rendiconto annuale**, dall'altro **non vi è una previsione normativa** circa le modalità da seguire per la **redazione dello stesso** (come, ad esempio, negli enti appartenenti al mondo degli enti del Terzo settore).

Infatti, sia il Codice civile che il D.Lgs. n. 36/2021 impongono alle **associazioni riconosciute e non riconosciute la redazione del bilancio**, senza, però, specificare quali modalità debbano essere seguite per la sua redazione: il Codice civile, con l'[art. 20, comma 1](#) («*L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del*



*bilancio») e il D.Lgs. n. 36/2021, con l'[art. 7, comma 1, lett. f](#)), che prevede tra le clausole obbligatorie dello statuto «*l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari*» (punto già presente nell'[art. 90, comma 18, Legge n. 289/2002](#)).*

L'assenza di specifiche regole dettate dalla normativa per la **redazione del bilancio delle ASD**, anche se rappresenta una semplificazione **lasciando libero l'organo preposto alla formazione del bilancio** (solitamente il consiglio direttivo) nella **scelta delle informazioni da esternare** e nella struttura che lo stesso deve assumere, dall'altro lato genera difficoltà nel **fornire una rappresentazione chiara** e precisa dei dati annuali.

A tal fine, assume un'importanza significativa il Documento di ricerca **“Schemi di bilancio delle associazioni sportive dilettantistiche”** della Fondazione nazionale commercialisti e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, pubblicato il **13 dicembre 2023** (<https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1744>): il documento, partendo dalle indicazioni dettate per gli enti del Terzo settore dal decreto 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornisce gli **schemi di bilancio da utilizzare da parte delle Associazioni sportive dilettantistiche**, al fine di **accrescere la chiarezza espositiva** in merito alla posizione patrimoniale e finanziaria e ai risultati realizzati dagli enti sportivi, sia **sotto il profilo formale che sostanziale**.

Infatti, sotto il profilo sostanziale, è necessario tenere presente la **valenza che assume il bilancio dei sodalizi sportivi in ambito fiscale**, ai fini della distinzione delle attività istituzionali e commerciali, queste ultime da suddividere **tra operazioni connesse e non connesse agli scopi sportivi** e da diversificare rispetto alle operazioni decommercializzate.

È, pertanto, da salutare con **estremo favore il documento di ricerca citato**, che offre agli operatori del settore sportivo un **valido strumento per la redazione del rendiconto annuale**.

Infine, segnaliamo che anche sotto il profilo della **pubblicità del rendiconto annuale**, vi è una profonda differenza tra le società sportive dilettantistiche e le associazioni sportive dilettantistiche: mentre **il bilancio delle SSD deve essere depositato al Registro Imprese entro 30 giorni** dalla sua approvazione, **non è prevista la pubblicazione del bilancio delle ASD nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**: il Regolamento del Registro, infatti, non prevede che il bilancio annuale debba essere pubblicato (ad oggi, l'unica fatispecie in cui il Regolamento indica la necessità di **presentare il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale**, è in fase di deposito **dell'istanza per il riconoscimento della personalità giuridica**, secondo la procedura semplificata di cui all'[art. 14, D.Lgs. n. 39/2021](#), ai sensi dell'art. 11 del Regolamento).